

V^o per la pubblicazione sul sito
ASTENSIONE 24/26-5-2016
CAMERA PENALE DI VITERBO Vt/13-5-2016
"ETTORE CAMILLI MANGANI" 11 MAG 2016
1522



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 24, 25 e 26 maggio 2016

La Camera Penale di Viterbo in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 07 maggio 2016,

IN OSSEQUIO

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che -ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

COMUNICA

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 3 (tre) giorni e si terrà dal 24 al 26 maggio 2016;

CAMERA PENALE DI VITERBO

"ETTORE CAMILLI MANGANI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 07 maggio 2016, attiene a tematiche giuridiche di interesse territoriale e nazionale;

è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)

la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;

tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;

l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;

sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Data 09 maggio 2016

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

Avv. Mirko Bandiera